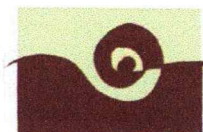




Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale



CONSERVATORIO DI MUSICA "TITO SCHIPA" LECCE

Lecce, data protocollo

IL PRESIDENTE

- vista la legge 21/12/1999 n. 508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di belle arti, Accademie nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508;
- visto il D.P.R. 8/7/2005 n. 212 recante la disciplina degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM;
- visto lo Statuto di questo Conservatorio di musica, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23/04/2004 con delibera n. 20, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n. 96 del 20/05/2004 ed entrato in vigore il 16/06/2004;
- Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di musica di Lecce, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D.G n. 245 del 09/12/2010, entrato in vigore il 14/12/2010 e successive modifiche e integrazioni relative ai piani di studio dei corsi accademici di primo e di secondo livello attivati dal Conservatorio di musica di Lecce previa autorizzazione ministeriale;
- Vista la seduta del 20 maggio 2024 con la quale il Consiglio accademico ha deliberato la modifica a predetto Regolamento didattico introducendo il Titolo IV relativo alla disciplina dei Dottorati di ricerca;
- Visto il D.M.n.1404 del 27/08/2024 con il quale il MUR ha approvato il corso di dottorato "Civiltà musicale del Mezzogiorno d'Italia, ponte del Mediterraneo: ricerca e repertori" proposto dal Conservatorio di musica "Tito Schipa" di Lecce ai sensi del D.M. prot. n 629 del 24/04/2024;
- Ritenuto la necessità di disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento interno;
- vista la bozza di regolamento predisposta dalla Direzione ed esaminata dal Consiglio accademico con parere favorevole nella seduta del 2/12/2024
- vista la delibera n.62 del 19/12/2024 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il predetto regolamento

EMANA

- il "Regolamento del corso di dottorato in Civiltà musicale del Mezzogiorno d'Italia, ponte del Mediterraneo: ricerca e repertori" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



Il Presidente
Dott. Luigi Puzzovio



REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO IN CIVILTÀ MUSICALE DEL MEZZOGIORNO
D'ITALIA, PONTE DEL MEDITERRANEO: RICERCA E REPERTORI

TITOLO I - ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Articolo 1

(Funzionamento del corso)

1. Il presente articolo disciplina, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente legislazione, dallo Statuto e dal Regolamento Didattico del Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce le procedure per l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento del Corso di dottorato in **"Civiltà musicale del Mezzogiorno d'Italia, Ponte del Mediterraneo: ricerca e repertori"**.
2. Disciplina inoltre le modalità di ammissione attraverso valutazione comparativa, le modalità di assegnazione delle borse di studio ovvero di altre forme di sostegno finanziario, i diritti e i doveri dei dottorandi, le modalità di svolgimento dell'esame finale e di conseguimento del titolo di studio.

Articolo 2

(Finalità e Struttura del corso)

1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello del Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce.

Articolo 3

(Organi direttivi del Corso di dottorato)

1. Sono organi direttivi del Corso di dottorato:
 - il Collegio di dottorato;

Il Collegio di dottorato è formato da: (a) direttore; (b) coordinatore del dottorato; (c) membri interni ed esterni all'istituzione (afam tempo indet.; afam tempo det.; esterni).



Il Collegio rimane in carica per la durata dell'accreditamento del dottorato (cinque anni).

2. Il Collegio di dottorato, costituito in conformità all'art. 4 del DM 470/2024, è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di dottorato. Ogni componente del collegio non può partecipare a più di due collegi a livello nazionale (art. 6, comma 4).
3. Il Coordinatore del dottorato nazionale è un docente di ruolo dell'istituzione e può svolgere tale funzione in un solo collegio a livello nazionale.
4. Al Collegio di dottorato partecipano, con diritto di voto su temi didattici e organizzativi, due dottorandi nominati dalla Consulta degli studenti. La nomina ha durata annuale e deve essere effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico.
5. A ciascun dottorando è assegnato un Supervisore scelto fra i componenti del Collegio. Il Supervisore del dottorando è il Relatore della Tesi di Dottorato ed è responsabile di tutte le attività scientifiche e formative che si riferiscono al suo progetto di dottorato.
6. Fermo restando quando previsto dall'art. 5, comma 5 del DM 470, le sostituzioni o integrazioni dei membri del Collegio dei docenti sono proposte dal Collegio stesso e disposte con Decreto del direttore, previa delibera del Consiglio Accademico dell'istituzione.
7. Il Collegio di dottorato, con proprie deliberazioni:
 - a) Può approvare nel quinquennio di vigenza dell'accreditamento, la proposta annuale di rinnovo del corso;
 - b) predispone una relazione annuale da trasmettere al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione;
 - c) predispone il calendario delle attività formative e di ricerca, individuando i docenti e gli esperti qualificati da reclutare per lo svolgimento delle medesime;
 - d) assegna a ciascun dottorando, entro il primo mese della prima annualità, un Supervisore scelto tra i membri del Collegio. Il Supervisore, nel caso di borse cofinanziate da imprese, può anche afferire all'impresa cofinanziatrice;
 - e) individua, per ciascuna tesi di dottorato, i valutatori esterni di cui all'articolo 7, comma 12 del DM 470; ricevette dai dottorandi le proposte del piano di annuale delle attività validate dai Supervisor, definisce gli obblighi di frequenza e le verifiche di profitto richieste per il proseguimento degli studi al termine di ciascun anno accademico e la conseguente conferma della borsa di studio.
 - f) determina, entro 90 giorni dalla conclusione dell'anno accademico, l'ammissione alla



valutazione esterna della tesi finale di ricerca. In caso di non ammissione, trasmette al Supervisore il proprio motivato giudizio;

- g) concede, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DM 470;
 - h) concede, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470, su richiesta del dottorando e previa disponibilità di adeguate risorse finanziarie, una proroga per un periodo non superiore ai dodici mesi, per motivate esigenze di ricerca;
 - i) autorizza il dottorando a svolgere attività lavorative retribuite, laddove le stesse consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il reddito annuale del dottorando non può essere in nessun caso superiore all'importo della borsa.
8. Il Gruppo di assicurazione della qualità dell'Istituzione è integrato da un dottorando che non faccia parte dei rappresentanti dei dottorandi in seno al Collegio di dottorato e da un membro del Collegio di dottorato scelti dal coordinatore.

TITOLO II - ACCESSO AL CORSO

Articolo 4

(Bando di ammissione)

1. Il direttore del Conservatorio indice, almeno una volta l'anno, una selezione pubblica per l'ammissione al Corso di dottorato. La domanda di partecipazione può essere presentata dai cittadini italiani o stranieri che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di un titolo di diploma accademico di II livello, di un diploma di vecchio ordinamento unitamente al possesso del titolo di scuola secondaria superiore, di laurea magistrale o di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7). La domanda di partecipazione può altresì essere presentata da coloro che conseguono il titolo entro la data di iscrizione al dottorato, pena la decadenza dell'ammissione al corso.
2. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione di ammissione al corso di dottorato ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM 470, ossia nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati o accordi



internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. Il bando per l'ammissione al Corso di dottorato è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'istituzione, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando deve precisare:
 - a) il programma formativo del corso;
 - b) la durata del corso;
 - c) il numero di posti banditi e, ove previsto, l'ambito specifico del percorso di ricerca;
 - d) i criteri d'accesso e di valutazione dei titoli;
 - e) la tipologia delle prove previste, che possono includere anche un colloquio finalizzato alla presentazione e alla discussione di un progetto di ricerca;
 - f) l'ammontare della borsa di studio e di eventuali altre forme di sostegno finanziario;
 - g) i casi di sospensione, incompatibilità e decadenza dal corso e dall'erogazione della borsa;
 - h) l'ammontare delle eventuali tasse dei contributi a carico del dottorando;
 - i) i diritti e doveri del dottorando;
 - j) le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della documentazione per l'ammissione al Corso, la possibilità del candidato di avvalersi delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa, il responsabile del procedimento.
4. Il bando può inoltre prevedere l'ammissione di idonei in caso di rinuncia dei vincitori e se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti per l'iscrizione al corso.

Articolo 5

(Commissione giudicatrice dell'esame di ammissione)

1. Il Direttore del Conservatorio, sulla base delle indicazioni del Collegio di dottorato, nomina con proprio decreto la Commissione giudicatrice delle ammissioni al corso di dottorato, garantendo ove possibile la parità di genere.
2. La commissione è costituita da almeno due rappresentanti del Collegio di dottorato.
3. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le commissioni giudicatrici, il Direttore provvede alla sostituzione con decreto nel rispetto dei precedenti commi.



Articolo 6

(Procedure di valutazione comparativa)

1. La selezione dei dottorandi avviene attraverso valutazione comparativa tenendo in considerazione:
 - a) la valutazione dei titoli e del curriculum del candidato;
 - b) la valutazione del progetto di ricerca presentato;
 - c) l'eventuale riferimento ad uno specifico progetto di ricerca fra quelli previsti dal Bando.
2. La valutazione dei titoli da parte della commissione può avvalersi di procedure informatiche e telematiche.
3. La prova orale può svolgersi anche in modalità telematica.
4. Al termine dei lavori, la Commissione determina la graduatoria dei candidati ammissibili e l'eventuale associazione ad uno specifico progetto di ricerca fra quelli previsti dal Bando.
5. I verbali dei lavori delle commissioni sono trasmessi al direttore che dispone con proprio decreto l'ammissione al Corso di dottorato dei vincitori, nei limiti dei posti disponibili.
6. Nel caso di rinuncia da parte dei vincitori si procede all'ammissione secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 4.
7. È previsto l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione, nonché ai giudizi sui singoli candidati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

TITOLO III - BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO

Articolo 7

(Determinazione delle borse e dei contributi)

1. Durante il quinquennio di validità dell'accreditamento, il Collegio di dottorato presenta ogni anno al consiglio accademico e al consiglio di amministrazione il progetto di attivazione di un nuovo ciclo di dottorato, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
2. Fermi restando gli impegni assunti in precedenza per i cicli già attivati, ciascuna istituzione delibera il numero e l'importo delle borse di dottorato da conferire in base alle risorse



riconosciute dal Ministero, da enti esterni convenzionati e/o a carico del proprio bilancio, tenendo conto del budget previsto per attività di ricerca in Italia e all'estero.

3. Nel caso di corsi di dottorato non interamente finanziati dal PNRR potrà essere previsto un posto senza borsa ogni due posti con borsa.
 - a) il numero di posti senza borsa di studio, nei limiti stabiliti dal precedente comma 3;
 - b) la misura del budget da destinare a ciascun dottorando per attività di studio e ricerca in Italia e all'estero, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 commi 3 e 4 del DM 470.
4. Le borse di studio sono finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, mediante convenzioni stipulate con soggetti esterni nazionali o internazionali.
5. L'importo della borsa di studio non può essere inferiore a quanto stabilito dalle norme vigenti. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
6. Gli incrementi della borsa per attività di ricerca all'estero sono riconosciuti in conformità a quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4 del DM 470. L'incremento per il soggiorno estero non può essere fruito nel Paese di cittadinanza, residenze o domicilio del dottorando. Il Collegio dei docenti del dottorato, può autorizzare eventuali deroghe per motivate e documentate ragioni.
7. Per l'attività di ricerca in Italia e all'estero è comunque assicurato un budget non inferiore al venti per cento dell'importo della borsa, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio della sede di afferenza curricolare.
8. Le borse di studio hanno durata complessiva pari a tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del completamento del programma previsto per ciascun anno accademico.
9. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca fuori sede del dottorando.
10. Il possesso della borsa di dottorato è incompatibile con il possesso di assegni di ricerca e di borse di studio post lauream e per attività di ricerca.
11. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio.



TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Articolo 8

(Inizio dei corsi)

1. L'avvio dei corsi coincide di norma con l'inizio dell'anno accademico e comunque non oltre il 15 dicembre. Per il solo anno accademico 2024-25 l'inizio dei corsi è fissato per il giorno 9 dicembre 2024.

Articolo 9

(Diritti e doveri dei dottorandi)

1. Il corso di dottorato prevede un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Per lo svolgimento di eventuali e limitate attività lavorative rientranti nella tipologia prevista dall'articolo 3, comma 8 lettera i del presente regolamento, deve essere inoltrata richiesta documentata di autorizzazione al Collegio di dottorato almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
4. Per l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio, il dottorando deve completare il programma delle attività previste nell'anno precedente e superare le verifiche di profitto stabilite dal Collegio di dottorato. A tal fine il dottorando dovrà presentare, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.
5. Il Collegio di dottorato, sentito il Supervisore, determina l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio:
 - a) in caso di mancato completamento delle attività previste nell'anno precedente o mancato superamento delle verifiche di profitto stabilite per il passaggio all'anno successivo;
 - b) in caso di mancata ammissione del dottorando alla valutazione esterna finale del proprio lavoro di ricerca, come previsto dal successivo articolo 13;
 - c) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilità previste al successivo articolo 12;
 - d) assenza prolungata e non giustificata.
6. L'esclusione viene disposta con decreto del direttore.



7. In tutti i casi indicati al precedente comma 5 il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.
8. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio di dottorato e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato.
9. Il Collegio di dottorato può richiedere che il dottorando svolga attività di didattica integrativa sino a sessanta ore per ciascun anno accademico.
10. Il dottorando deve svolgere attività di terza missione, come previsto dal progetto formativo e di ricerca del corso di dottorato.
11. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia.

Articolo 10

(Sospensione e proroga)

1. È ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per una durata massima di sei mesi, anche non continuativi, per le seguenti motivazioni:
 - a) grave e documentata malattia;
 - b) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - c) gravi motivi personali e/o familiari, adeguatamente documentati;
 - d) opportunità di svolgimento di significative attività lavorative che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.
2. Il direttore, sentito il Coordinatore del dottorato, può autorizzare la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1 purché adeguatamente documentati e sempre nella misura massima di sei mesi, anche non continuativi.
3. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità previste dalla normativa vigente in materia. I dottorati in congedo parentale mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione la borsa di studio è erogata alla ripresa della



frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima (trentasei mensilità).

4. Il direttore, al termine delle assenze di cui al precedente comma 1, sentito il Coordinatore, decide se riammettere il dottorando in corso d'anno oppure se riammetterlo al ciclo successivo. Al dottorando riammesso in corso al ciclo successivo spetta una borsa decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.
5. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti del dottorato può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
6. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa con oneri a carico del bilancio dell'istituzione prevalente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione acquisito il parere obbligatorio del consiglio accademico dell'istituzione stessa.
7. I periodi di proroga e sospensione di cui ai precedenti commi non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Articolo 11

(Ritiro e decadenza dal corso)

1. Qualora un dottorando intenda rinunciare al proseguimento del corso ne dà comunicazione scritta al direttore. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno accademico in corso.
2. La mancata iscrizione all'anno successivo nei termini previsti, ossia entro il 30 novembre, è considerata rinuncia al corso e il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico qualora il Collegio di dottorato deliberi il mancato superamento delle verifiche di profitto per il passaggio all'anno successivo.
3. In caso di mancata comunicazione della rinuncia al corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, il dottorando è considerato decaduto dal corso e, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.
4. La decadenza è inoltre disposta in caso di mancato superamento dell'esame finale. In tal



caso il dottorando non è tenuto alla restituzione degli importi di borsa erogati nell'ultimo anno di iscrizione.

5. La decadenza è disposta con decreto del direttore.

Articolo 12

(Incompatibilità)

1. L'iscrizione al corso di dottorato è incompatibile:
 - a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio universitari o accademici, ivi compresi Master di I o II livello;
 - b) con l'attribuzione di contratti presso Università o Istituzioni AFAM per lo svolgimento di attività di insegnamento curriculare.
2. Il candidato che, avendo titolo per l'accesso al corso di dottorato, si trova nella situazione di cui al precedente comma 1 lettera a potrà procedere all'iscrizione solo documentando l'avvenuta sospensione della carriera.
3. Se le cause di incompatibilità non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso da corso.
4. Il Collegio di dottorato può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8 lettera h del presente regolamento.

TITOLO V - ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Articolo 13

(Esame finale)

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato in "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. L'esame finale per il conseguimento del titolo consiste nella discussione pubblica della tesi di ricerca redatta dal candidato.
3. Costituiscono elementi di valutazione dell'esame finale:
 - a) la tesi finale, che dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l'iter



scientifico, i riferimenti bibliografici. Il lavoro potrà consistere anche in un prodotto scientifico in ambito artistico o progettuale, esposto in un testo con le caratteristiche di cui al precedente periodo;

- b) la relativa discussione orale;
 - c) il giudizio analitico redatto dai valutatori esterni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
 5. Il lavoro di ricerca di cui al precedente comma 4, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato, è esaminato da almeno due Valutatori, di cui uno è docente AFAM. I valutatori sono individuati dal collegio dei docenti di dottorato; non possono appartenere alle istituzioni che, congiuntamente, rilasciano il titolo e devono essere in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione nelle tematiche del lavoro di ricerca.
 6. Entro trenta giorni dal ricevimento del lavoro di ricerca, i Valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione dello stesso per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, il lavoro finale di ricerca, corredata da un nuovo parere scritto reso dai Valutatori, è in ogni caso ammesso alla discussione.
 7. La discussione della tesi si svolge pubblicamente innanzi a una commissione nominata secondo i criteri di cui al successivo articolo 14.
 8. La commissione, al termine della discussione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e, se riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico e/o artistico del percorso svolto e della prova finale, può attribuire la lode.
 9. La commissione può altresì conferire alla tesi finale la dignità di pubblicazione.
 10. E' garantito l'accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.
 11. Le attività formative svolte dai dottorandi nelle sedi associate sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).



Articolo 14

(Commissione esaminatrice per l'esame finale)

1. La commissione è nominata con decreto del direttore ed è composta da tre membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. I tre membri della commissione sono scelti dal Consiglio accademico tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare tre supplenti e gli eventuali esperti di cui al comma successivo.
3. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la commissione può essere integrata da non più di due esperti, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche o private di ricerca.
4. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della commissione esaminatrice per due cicli successivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Articolo 15

(Adempimenti per l'esame finale)

1. L'esame finale per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca si svolge di norma entro sei mesi dalla conclusione del corso.
2. Entro la data ufficiale di conclusione del corso, ovvero entro la data di conclusione della proroga di cui al precedente articolo 10, i dottorandi trasmettono una bozza avanzata della propria tesi al Collegio di dottorato.
3. La tesi è corredata dalla relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
4. Il Collegio di dottorato, stabilisce l'ammissione del dottorando alla valutazione esterna del lavoro finale di ricerca, se lo stesso è ritenuto contributo adeguato all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
5. Qualora il lavoro di ricerca del dottorando non possedesse i requisiti sopra descritti e non ottenesse l'approvazione del Collegio di dottorato comporta l'esclusione dal corso del dottorando.
6. Entro due mesi dalla conclusione del corso i dottorandi che hanno ottenuto l'ammissione



alla valutazione esterna trasmettono ai valutatori esterni il proprio elaborato finale e la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esterni trasmettono collegio dei docenti di dottorato il giudizio analitico sulle singole tesi esaminate e la proposta di ammissione alla discussione pubblica o di rinvio.
8. In caso di rinvio, la tesi viene nuovamente trasmessa ai valutatori, con le adeguate modifiche e integrazioni, entro un periodo non superiore ai sei mesi. Nei trenta giorni successivi i valutatori consegnano un nuovo parere scritto e la discussione viene in ogni caso calendarizzata nella prima sessione utile di esame finale.
9. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte del dottorando, della tesi finale nell'archivio istituzionale della sede amministrativa e, se diversa, della sede prevalente, che ne garantiranno la conservazione e la pubblica consultabilità.
10. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la sede amministrativa deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto.
11. Previa autorizzazione del Collegio di dottorato, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

Articolo 16

(Compensi per le commissioni)

1. Ai componenti della commissione giudicatrice non appartenenti ai ruoli dell'istituzione, compete il rimborso delle spese di missione secondo le disposizioni regolamentari previste dal Conservatorio.



TITOLO VI - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Articolo 17

(Gruppo di assicurazione della qualità)

1. Il Gruppo di assicurazione della qualità dell'Istituzione, in riferimento ai principi e agli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), svolge attività finalizzata a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, fornendo annualmente al Collegio di dottorato un verbale di analisi dei questionari dei dottorandi e dei dottori di ricerca.

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 18

(Norme finali)

1. Il Regolamento, predisposto dal Collegio di dottorato, è sottoposto all'approvazione del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dall'anno accademico 2024-25.
3. Eventuali modifiche del Regolamento sono proposte dal Collegio di dottorato, e successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio accademico.

Articolo 19

(Foro di competenza)

1. Per ogni eventuale controversia non sanabile in via extra giudiziale, le predette controversie saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Lecce.